

Dell'attività dell'Inquisizione si sono conosciuti per lo più soltanto i processi, che finirono colla pubblica abiura o esecuzione. Il decreto pontificio del 14 ottobre 1562 ricorda però eziandio un altro campo d'azione del Santo Ufficio, che sarà forse stato anche più esteso ed importante. Cioè qualora persone, che sapevasi colpevoli d'eresia, ricorressero pentite al tribunale della fede, per questo caso gli inquisitori generali avevano una facoltà che mancava ai confessori ordinarii: potevano in tutto segreto assolvere i rei e riammetterli nella Chiesa senza rumore e danneggiamento della loro fama o della loro posizione.¹

Dagli atti finora noti e da altre fonti difficilmente potranno stabilirsi cose considerevoli su questo lato dell'azione dell'Inquisizione. Trovasene un accenno sotto Pio IV in un decreto dell'Inquisizione del 12 marzo 1565.² Trattasi di membri dell'Ordine francescano, che trovansi nel caso indicato e ad essi si concede di presentarsi a un tribunale dell'Inquisizione costituito dal procuratore generale del loro Ordine, Felice Peretti, il futuro Sisto V, ed anche pel resto risultante di soli francescani. Prescindendo da già recidivi, pertinenti all'Ordine possono abiurare in segreto dinanzi a questo tribunale ed a testi idonei e venire restituiti alla Chiesa. Gli atti tuttavia su tutto il fatto debbono consegnarsi al Santo Ufficio, per essere rimessi ai membri del detto tribunale.

In parte la procedura era affatto segreta certo anche perchè la congregazione voleva tenersi aperta la possibilità dell'abiura segreta. Sotto pena di scomunica riservata al papa e al Santo Ufficio deve osservarsi il più rigoroso silenzio verso gli estranei su tutto ciò che si riferisce all'Inquisizione³ e solo con espressa licenza dell'Inquisizione generale possono rimettersi ad altri giudici atti processuali dell'Inquisizione.⁴

Il segreto però non ha da servire come mantello del capriccio, ed anzi il procedimento è rigorosamente regolato. Per il tempo di Pio IV oltre alle ordinanze papali viene in considerazione a questo riguardo in particolare un decreto dell'Inquisizione del

¹ Gli inquisitori generali hanno il potere *Ecclesiae catholicae omni abolita infamia reconciliandi costoro et pristino statui atque officio et habilitati restituendi* (breve del 14 ottobre 1562 § 8, *Bull. Rom.* VII, 238). Rimane però una eccezione pei sacerdoti, anche se abbiano abiurato solo in segreto: essi non possono più ascoltare confessioni di laici (decreti del 2 settembre 1562 e 15 novembre 1565, presso PASTOR, *Dekrete* 24, 28. Come veggio con ritardo, questi due decreti sono già dati presso A. DIANA, *Opera omnia*, Lugduni 1667, 579, ove 577-580 trovansi già stampati anche altri due decreti di Paolo IV e Pio IV per l'Inquisizione da me pubblicati). Sudditi del regno di Napoli non otterranno la licenza di ritornarvi anche dopo abiura soltanto segreta (decreto del 21 settembre 1563, presso PASTOR, *Dekrete* 25).

² PASTOR, *Dekrete* 27.

³ Decreti del 25 gennaio 1560 e 18 giugno 1564, *ibid.* 24, 25.

⁴ Decreto del 24 febbraio 1562, *ibid.* 24.